

6196.20



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

CARLO DE CHIARA	Presidente
UMBERTO L.G.C. SCOTTI	Consigliere
MARCO MARULLI	Consigliere - Rel.
LUNELLA CARADONNA	Consigliere
LUCA SOLAINI	Consigliere

Oggetto

Banca - Decreto ingiuntivo
- Opposizione - Fallimento
dell'opponente - Appello -
Integrazione del
contraddittorio nei confronti
del fallito

Ud. 13/12/2019 CC
Cron. 6196
R.G.N. 19808/2016

SENTENZA

sul ricorso 19808/2016 proposto da:

, elettivamente domiciliati in
)
)

giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrenti -

contro

Italfondionario S.p.a., nella qualità di procuratrice della Castello
Finance s.r.l. per incorporazione del Sanpaolo Imi S.p.a. in Banca
Intesa S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in
)
)

giusta procura in calce al

controricorso;

5167
2019

avverso la sentenza n. 1130/2015 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 17/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/12/2019 dal cons. dott. MARCO MARULLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale CAPASSO LUCIO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. ricorrono a questa Corte onde sentir cassare l'epigrafata sentenza con la quale la Corte d'Appello di Palermo, respingendone il gravame, ha confermato il rigetto in primo grado dell'opposizione da loro proposta avverso il decreto ingiuntivo con cui IntesaBci Gestione Crediti s.p.a., quale mandataria di Banca Intesa s.p.a., li aveva escussi nella loro veste di fideiussori della L C. s.p.a. a fronte dei saldi passivi accumulati dalla società nei rapporti con la banca.

In particolare la Corte territoriale, registrato che nelle more del giudizio di opposizione la società debitrice era fallita, che il Tribunale aveva confermato l'ingiunzione nei soli confronti dei fideiussori non essendosi il fallimento costituito nel giudizio riassunto dopo l'interruzione e che nel susseguente giudizio di appello si era costituito, in sostituzione dell'originario opposto, Italfondario s.p.a. quale mandataria di Intesa San Paolo s.p.a. - nuova denominazione di Banca Intesa s.p.a. -, ha motivato il rigetto del gravame ritenendo di dover condividere le conclusioni a cui era approdato il CTU, non scalfite dalle obiezioni sollevate dagli appellanti e, segnatamente, dalle contestazioni in punto di violazione del contraddittorio, che non appaiono fondate «in ragione della riscontrata presenza del CTP al momento dell'inizio delle operazioni e



del documentato scambio tra CTP e CTU di osservazioni e chiarimenti».

Al ricorso resiste la banca con controricorso, cui replicano i ricorrenti con memoria ex art. 378 cod. proc. civ.

RAGIONI DELLA DECISIONE

2 Il primo motivo di ricorso – mercé il quale i ricorrenti censurano l'impugnata decisione perché essa, violando gli artt. 101, 332 e 331 cod. proc. civ., non avrebbe provveduto ad integrare il contraddittorio nei confronti della società fallita – è infondato, avendo la giurisprudenza di questa Corte più volte chiarito che «nell'ipotesi di dichiarazione di fallimento intervenuta nelle more del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dal debitore ingiunto poi fallito, il creditore opposto deve partecipare al concorso con gli altri creditori previa domanda di ammissione al passivo, attesa la inopponibilità, al fallimento, di un decreto non ancora definitivo e, pertanto, privo della indispensabile natura di "sentenza impugnabile", esplicitamente richiesta dall'art. 95, comma terzo, legge fallimentare, norma di carattere eccezionale, insuscettibile di applicazione analogica. Conseguentemente la domanda formulata in sede di cognizione ordinaria, se proposta prima dell'inizio della procedura concorsuale, diventa improcedibile, e tale improcedibilità è rilevabile d'ufficio, anche nel giudizio di cassazione, derivando da norme inderogabilmente dettate a tutela del principio della "*par condicio creditorum*"» (Cass., Sez. I, 13/08/2008, n. 21565).

Ne discende che, essendo la domanda nei confronti dell' i & C. s.p.a. divenuta improcedibile a seguito del suo fallimento e della susseguente interruzione del processo, non incombeva alla Corte d'Appello alcun obbligo di integrare il contraddittorio nei confronti della società in relazione alla quale, stante la *vis attractiva* del foro

fallimentate, ogni statuizione doveva ritenersi previamente inammissibile ovvero, diversamente, improcedibile.

3. Il secondo motivo di ricorso – inteso parimenti a censurare la decisione qui in esame per aver pronunciato in violazione degli artt. 101 e 111 cod. proc. civ. nei confronti di Italfondario e non nei confronti dell'originario contraddittore IntesaBci Gestione Crediti s.p.a. «sparito» dal processo quantunque le altre parti non avessero acconsentito alla sua estromissione – è inammissibile per difetto di autosufficienza.

La Corte d'Appello, ancorché non investita della questione, ha comunque avuto modo di annotare che, «regolarmente instaurato il contraddittorio», nel giudizio così incardinato di fronte a sé si era costituita Italfondario s.p.a. «nella qualità di mandataria della Intesa San Paolo s.p.a. e della Castello Finance s.r.l. nelle more subentrata nel rapporto per cui è causa giusta cessione dei crediti indicata in atti». A ciò il decidente d'Appello è potuto pervenire in guisa della consultazione dei documenti versati in causa dall'appellante, di modo che, risultando da questi, per come li riporta la controricorrente, la sequenza degli eventi negoziali in forza del quale all'originario contraddittore era succeduta, sotto il profilo della *legitimatio ad causam*, la Castello Finance s.p.a. e sotto il profilo della *legittimatio ad processum* Italfondario s.p.a., sarebbe stato «allora preciso onere del ricorrente contestare, riportando adeguatamente in ricorso l'indicazione analitica delle documentazioni prodotte *ex adverso* (che ... la corte di merito ha presupposto come in atti e così esaminato), l'inidoneità di ognuno dei documenti ivi evidentemente indicati a provare ciascuno dei singoli passaggi sopra ricostruiti» (Cass., Sez. III, 4/05/2018, n. 10603). E poiché nella sua illustrazione i ricorrenti sono venuti meno a siffatto onere limitandosi ad una rimostranza del

tutto generica, il motivo deve reputarsi non autosufficiente e conseguentemente inammissibile.

4. Il terzo motivo di ricorso - con cui si lamenta che la sentenza impugnata sarebbe incorsa nella violazione dell'art. 120 TUB, della l. 7 marzo 1996, n. 108, dell'art. 1815 cod. civ., delle norme processuali sull'inammissibilità di nuovi documenti in appello e di quelle sullo svolgimento del contraddittorio sulla CTU - è inammissibile per difetto di specificità.

Ed invero mentre la sentenza si dà cura di dare atto, a confutazione della lamentata violazione delle norme sul contraddittorio, «della riscontrata presenza del CTP al momento dell'inizio delle operazioni e del documentato scambio tra CTP e CTU di osservazioni e chiarimenti» e, quanto alle altre doglianze, di precisare che «in carenza di uno specifico conteggio e di una analitica contestazione dei calcoli eseguiti dal CTU, la conclusione cui giungono gli oppositori con riferimento al saldo di conto corrente, secondo cui si sarebbe verificata la presenza di un tasso usurario nei periodi giusto coincidenti con i trimestri per cui non sono stati depositati estratti conto ... sfugge a qualsiasi controllo per l'assenza di dati di supporto e di indicazione del tasso che assume applicato dalla banca, così da rendere assolutamente esplorativa la nomina di un altro ctu», il motivo, al contrario, si limita a reiterare le ragioni di contestazione già sottoposte al vaglio del giudice di merito e da questo disattese, sicché, sottraendosi in tal modo al confronto con le ragioni della decisione, esso oblitera manifestamente il principio della specificità del ricorso e si rende perciò inammissibile.

5. Il ricorso va dunque respinto.

6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da susseguente dispositivo.

Ove dovuto il raddoppio del contributo, ricorrono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.


Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 8200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.

Ove dovuto il raddoppio del contributo. ricorrono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno 13.12.2019.

Il relatore

Dott. Marco Marulli



Il Presidente

Dott. Carlo De Chiara

